

**REGIONE LAZIO**  
**ASSESSORATO AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA**  
**DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA**



*(In attuazione del Regolamento (UE) N. 1305/2013)*

**BANDO PUBBLICO**

**MISURA 1**

**“Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione”**

*(art. 14 del Regolamento(UE) N. 1305/2013)*

**SOTTOMISURA 1.2**

**“Sostegno ad attività dimostrative ed azioni di informazione”**

**TIPOLOGIA OPERAZIONE 1.2.1**

**“Attività dimostrative”**

## *INDICE*

Articolo 1 – Obiettivi, finalità e descrizione dell’operazione	pag. 4
Articolo 2 – Ambito territoriale e destinatari dell’operazione	pag. 4
Articolo 3 – Soggetti beneficiari	pag. 5
Articolo 4 – Descrizione degli interventi	pag. 5
Articolo 5 – Requisiti e condizioni di ammissibilità	pag. 7
Articolo 6 – Spese ammissibili	pag. 8
Articolo 7 – Spese generali	pag. 11
Articolo 8 – Modalità e termini per la presentazione delle domande di sostegno	pag. 11
Articolo 9 – Documentazione da presentare a corredo della domanda di sostegno	pag. 15
Articolo 10 – Requisiti e vincoli	pag. 16
Articolo 11 – Obblighi del soggetto beneficiario	pag. 17
Articolo 12 – Agevolazioni previste	pag. 20
Articolo 13 – Criteri per la selezione delle domande e modalità di formazione delle graduatorie	pag. 20
Articolo 14 – Termini di esecuzione degli interventi e disciplina delle proroghe	pag. 22
Articolo 15 – Varianti e variazioni	pag. 22
Articolo 16 – Parziali realizzazioni	pag. 24
Articolo 17 – Dotazione finanziaria del bando pubblico	pag. 25
Articolo 18 – Controlli, riduzioni e sanzioni	pag. 25
Articolo 19 – Modalità e termini di erogazione del contributo	pag. 27
Articolo 20 – Termini e modalità dei procedimenti amministrativi	pag. 27
Articolo 21 – Disposizioni generali	pag. 29
Articolo 22 – Informativa trattamento dati personali e pubblicità	pag. 29
Articolo 23 – Disposizioni in materia di ricorsi	pag. 30

### Modelli presentazione domanda di sostegno:

• MOD. A – Manifestazione di interesse	pag. 31
• MOD. B – Presentazione generale del progetto dimostrativo	pag. 32
• MOD. C – Cronoprogramma delle attività	pag. 34
• MOD. D – Dichiarazione relativa ai requisiti di accreditamento e riconoscimento	pag. 35
• MOD. E – Dichiarazione attestante lo stato di non fallimento e liquidazione	pag. 36
• MOD. F – Personale coinvolto nel progetto	pag. 37
• MOD. G – Quadro finanziario iniziale	pag. 38
• MOD. H – Dichiarazione relativa alla posizione nei confronti dell’IVA	pag. 39

- Allegato 1 – Massimali di costo per le risorse umane pag. 40
- Allegato 2 – Norme generali per la rendicontazione pag. 42

#### Modelli presentazione domanda di pagamento:

- Mod. I – Quadro finanziario finale pag. 45
- Mod. L – Riepilogo dei giustificativi di spesa pag. 46
- Mod. M – Dichiarazione di regolarità delle spese sostenute pag. 48

#### Modelli di attuazione dei progetti dimostrativi:

- Mod. N – Bando selezione degli allievi pag. 49
- Mod. O – Comunicazione avvio attività dimostrative pag. 50
- Mod. P – Calendario didattico pag. 51
- Mod. Q – Registro presenza allievi pag. 52
- Mod. R – Richiesta variazione sede didattica pag. 53
- Mod. U – Attestato di frequenza pag. 54

### **Normativa di riferimento:**

- Regolamento (UE) n. 1305 del 17/12/2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1303 del 17/12/2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio”;
- Regolamento Delegato (UE) n. 807 del 11/03/2014, che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;
- Regolamento di Esecuzione (UE) n. 808 del 17/07/2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- Regolamento di Esecuzione (UE) n. 809 del 17/07/2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità”;
- Intesa sancita in Conferenza Stato Regioni nella seduta del 11/02/2016, “Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020”;
- Deliberazione di Giunta Regionale del Lazio del 29/11/2007, n. 968, Approvazione della nuova Direttiva "Accreditamento dei soggetti che erogano attività di formazione e di orientamento nella Regione Lazio" e ss.mm.ii.;
- Deliberazione di Giunta Regionale del Lazio del 1/06/2012, n. 269, “Direttiva Regionale per lo svolgimento, la rendicontazione e il controllo delle attività cofinanziate con il Fondo Sociale Europeo e altri Fondi” – Determinazione n. B06163 del 17/09/2012;
- Decreto Legislativo del 15/08/2012, n. 150, “Attuazione della Direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi”;
- Decreto Ministeriale del 22/01/2014, Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»;
- Delibera di Giunta Regionale del Lazio del 16/12/2014, n. 892, “Linee Guida per l’istituzione del Servizio regionale di controllo funzionale e regolazione della macchine irroratrici per la protezione delle colture, in uso presso le aziende agricole della regione Lazio”;
- Deliberazione di Giunta Regionale del Lazio del 13/11/2015, n. 628, “Disciplina per il rilascio ed il rinnovo del certificato di abilitazione all’acquisto e all’utilizzo dei prodotti fitosanitari e alla consulenza, ai sensi del D.lgs. n. 150/2012”;
- Deliberazione di Giunta Regionale del Lazio del 05/04/2016, n. 147, “Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative generali”.

## **ARTICOLO 1**

### ***Obiettivi, finalità e descrizione dell'operazione***

L'operazione è finalizzata ad illustrare, informare e sensibilizzare gli addetti al settore agricolo, agroalimentare e forestale, gli operatori economici che siano PMI in zone rurali, i gestori del territorio, tra cui tecnici pubblici e privati, in merito all'impiego di metodi di produzione volti a migliorare la sostenibilità ambientale, la competitività, l'efficienza delle risorse, le prestazioni ambientali delle aziende agricole e forestali. Nell'ambito di questa sottomisura è previsto il sostegno ad azioni di trasferimento di conoscenze ed acquisizione di competenze diverse dai tradizionali corsi di formazione anche al fine di incrementare la partecipazione dei destinatari tramite un coinvolgimento più diretto e immediato.

La presente Sottomisura prevede l'attivazione della seguente tipologia di operazione:

- **attività dimostrative.**

Possono essere attivate più operazioni, in funzione sinergica, nell'ambito della progettazione integrata e dei progetti finalizzati allo sviluppo della cooperazione di cui alla misura 16.

Le PMI che operano nelle zone rurali, per poter essere destinatarie delle suddette iniziative, devono essere conformi ai criteri di definizione di PMI stabiliti dalla UE, così come indicati nel Decreto Ministeriale delle Attività Produttive del 18 aprile 2005.

Nell'ambito della strategia di programmazione, le azioni di supporto per le attività dimostrative rappresentano una sottomisura orizzontale e contribuiscono a soddisfare il seguente fabbisogno:

- "Promuovere nuove forme di conoscenza e sostenere l'interazione e la cooperazione tra le aziende".

Gli interventi previsti nell'ambito del presente bando agiscono in maniera diretta sulla Focus Area 1C e indirettamente con tutte le altre focus area, ad eccezione della Focus Area 5A.

## **ARTICOLO 2**

### ***Ambito territoriale e destinatari dell'operazione***

La Tipologia di Operazione si applica sull'intero territorio regionale.

Le attività dimostrative, in ogni caso, devono essere svolte nel territorio regionale.

I destinatari sono persone fisiche che operano, anche in qualità di dipendenti (compresi coadiuvanti e membri della famiglia agricola), nel settore agricolo, forestale, agroalimentare, nella gestione del territorio, tra cui tecnici pubblici e privati ed altri attori economici le cui imprese di riferimento rientrano nel campo delle piccole e medie imprese aventi sede legale e operativa nelle zone rurali come individuate nel documento di programmazione dello Sviluppo Rurale della Regione Lazio.

### **ARTICOLO 3** ***Soggetti beneficiari***

Possono presentare domanda per accedere ai benefici della Tipologia di Operazione 1.2.1 “Attività dimostrative” (Articolo 14 del Regolamento (UE) n. 1305/2013) i seguenti soggetti:

- **soggetti pubblici o privati, accreditati dalla Regione Lazio come fornitori di formazione in agricoltura, nel settore forestale e agroalimentare.**

L'accREDITAMENTO è rilasciato con le modalità prescritte con la Direttiva “AccREDITAMENTO dei soggetti che erogano attività di formazione e di orientamento nella regione Lazio”, approvato con la DGR n. 968/2007, pubblicata sul supplemento ordinario n. 3 al BURL del 19/01/2008 e ss.mm.ii.. I soggetti richiedenti devono essere in possesso dell'accREDITAMENTO al momento dell'emissione del Provvedimento di Concessione del sostegno, che comunque è rilasciato entro il termine massimo di 90 giorni consecutivi dalla data di adozione della determinazione di ammissibilità e finanziamento dei progetti dimostrativi. Trascorso detto termine di 90 giorni, in mancanza del previsto accREDITAMENTO, il beneficiario decadrà dal contributo concesso.

Qualora durante l'esecuzione del progetto si verifichi la revoca dell'accREDITAMENTO, l'Ente di formazione decadrà dal contributo concesso e sarà soggetto al recupero delle somme eventualmente erogate, maggiorate degli interessi legali maturati.

I beneficiari che intendono realizzare attività dimostrative finalizzate al completamento delle conoscenze acquisite con la formazione ai sensi del D.Lgs n. 150/2012, devono ottemperare anche alle condizioni previste dalla DGR n. 628/2015.

Il processo di accREDITAMENTO è aperto a tutti i potenziali beneficiari della sottomisura e la richiesta di accREDITAMENTO può essere presentata in un qualsiasi momento; non è preclusa la possibilità di presentare domande di aiuto a organismi di formazione con sede legale fuori del territorio regionale. I soggetti, esentati dall'accREDITAMENTO ai sensi della citata DGR 968/2007 e ss.mm.ii., non rientrano tra quelli beneficiari del presente bando pubblico.

Non è prevista l'adesione al presente bando di beneficiari in forma associata.

### **ARTICOLO 4** ***Descrizione degli interventi***

L'Operazione prevede il finanziamento di iniziative finalizzate a perseguire gli obiettivi descritti all'articolo 1 del presente bando: Le iniziative saranno volte a migliorare la competitività e l'efficienza delle imprese, mantenendo l'obiettivo di tutelare l'ambiente e la salute dei consumatori. A tal fine le attività dimostrative dovranno affrontare i temi relativi alla gestione sostenibile delle risorse naturali, l'utilizzo di tecniche e pratiche aziendali a minor impatto ambientale ed ecocompatibili, per ottimizzare i processi produttivi aziendali e contestualmente migliorare la qualità delle produzioni. Le tematiche trattate nei progetti dimostrativi dovranno prevedere particolari focus riguardo l'innovazione, l'ambiente e la mitigazione dei cambiamenti climatici.

Al fine di poter raggiungere gli obiettivi sopra citati è prevista l'attivazione della seguente **tipologia** di operazione:

- **“Attività dimostrative”**: sessioni pratiche svolte in un'azienda/area agricola o forestale, presso strutture di centri di ricerca o università, centri dimostrativi pubblici e privati, su tematiche inerenti alle Focus Area richiamate nella strategia di programma (di seguito riportate), con particolare riguardo alla divulgazione di tecniche correlate alle tematiche della tabella sotto riportata (ad es. utilizzo di nuovi macchinari, metodi di protezione delle colture a basso impatto ambientale, particolari tecniche di produzione). Le iniziative possono prevedere esercitazioni e prove pratiche per aumentare le abilità dei destinatari dell'azione dimostrativa, per verificare la fattibilità e la validità tecnico-economica delle innovazioni proposte.

Sono finanziabili con questa tipologia di intervento i seguenti tipi di attività:

1. **progetti dimostrativi singoli** che prevedono una sola iniziativa su tematiche correlate e coerenti tra loro, con durata variabile tra 5 e 50 ore, i cui destinatari devono essere gli stessi per tutta la durata;
2. **progetti dimostrativi replicati** della durata variabile tra 5 e 50 ore, che prevedono più edizioni della stessa iniziativa, fino ad un massimo di 10, i cui destinatari individuati per ogni edizione devono essere diversi.

Nella seguente tabella sono indicate le tematiche, collegate alle Focus Area, nell'ambito delle quali devono essere realizzate le attività dimostrative:

	Focus Area	TEMATICHE		Focus Area	TEMATICHE
1	2A-3A	Adattamento competitivo ai cambiamenti climatici	21	2A-3A-6B	Tecniche di diversificazione produttiva
2	6C	Promozione dell'utilizzo delle ICT nelle aree rurali (banda larga/ultra larga)	22	2A-3A	Supporto alla introduzione di genotipi innovativi in agricoltura
3	4B	Tecniche di trattamento acque reflue e effluenti zootecnici	23	2A-3A	Supporto alla produzioni di IV V gamma
4	2A-3A	Tecniche di Promozione e marketing dei prodotti agricoli	24	2A-3A	Produzioni dietetiche e salutistiche (BIO)
5	2A-3A	Tecniche di benchmarking aziendale	25	2A-3A	Innovazioni a supporto delle produzioni vegetali e zootecniche
6	2A	Pratiche sanitarie per l'ottimizzazione gestionale degli allevamenti	26	2A	Logistica dei prodotti legnosi
7	2A	Tecnologie innovative per l'ottimizzazione gestionale degli allevamenti	27	2A-3A	Certificazione ambientale
8	2A-3A	Nuove varietà e genotipi orientate alle produzioni di qualità	28	2B-3A	Supporto alla innovazione di processo e di prodotto
9	2A-3A-4A	Promozione e valorizzazione dell'agro-biodiversità	29	2B	Supporto all'innovazione organizzativa e di qualità nelle filiere
10	4B	Metodi e tecniche a basso impatto per il controllo delle avversità	30	3A	Pratiche pre e post raccolta per la sicurezza delle produzioni in filiera
11	3A	Promozione filiera corta	31	3A	Promozione della internazionalizzazione
12	2A-3A	Tecniche di tracciabilità, certificazione ed etichettatura delle produzioni agricole	32	4C	Tecniche di prevenzione dell'erosione

13	2A-3A	Metodologie e tecniche innovative di imballaggio e gestione del prodotto agricolo	33	2B	Miglioramento della capacità imprenditoriale
14	2A-3A-4A	Tecnologie innovative per l'irrigazione ed il risparmio idrico	34	2A-3A-2B	Strategie di finanza Aziendale
15	2A-3A	Tecniche di riduzione degli input energetici in agricoltura	35	3B	Difesa avversità naturali e dagli eventi catastrofici
16	6B	Promozione della capacità imprenditoriale, multifunzionalità e diversificazione	36	2A-3A	Telerilevamento applicato all'agricoltura
17	4A	Tecniche di salvaguardia patrimonio forestale	37	2A-3A	Robotica e meccanizzazione integrale
18	2A	Metodi e processi di agricoltura sociale	38	2A	Sviluppo ed introduzione di nuove tipologie di prodotti e nuove produzioni
19	4A	Promozione e difesa del paesaggio rurale	39	2A-3A-5C	Valorizzazione scarti e sottoprodotti a fini agronomici alimentari ed energetici
20	3B	Nuovi strumenti finanziari-assicurativi per la difesa del reddito	40	2A-3A	Benessere animale

## ARTICOLO 5

### *Requisiti e condizioni di ammissibilità*

Per essere ammissibili i progetti dimostrativi:

- devono prevedere iniziative dimostrative rivolte ai destinatari come individuati all'art. 2;
- devono essere presentati dai soggetti di cui all'art. 3;
- devono essere coerenti con gli obiettivi delle Focus Area;
- non possono prevedere l'attivazione contemporanea di iniziative dimostrative previste al punto 1 e al punto 2 dell'art. 4;
- devono prevedere l'attivazione di tutte le iniziative dimostrative in una singola provincia del Lazio;
- non devono prevedere attività dimostrative con procedura di adesione mista A e B, di cui al successivo art. 8;
- devono avere una durata massima di 50 ore ed una minima di 5 ore ed essere articolati nella seguente modalità:
  1. **progetti dimostrativi singoli** che prevedono una singola iniziativa su tematiche correlate e coerenti tra loro, con durata variabile tra 5 e 50 ore, i cui destinatari devono essere gli stessi per tutta la durata;
  2. **progetti dimostrativi replicati** della durata totale variabile tra 5 e 50 ore, che, fermo restando il limite massimo di durata, possono prevedere più edizioni della stessa iniziativa fino ad un massimo di 10, i cui destinatari individuati per ogni edizione devono essere diversi;
- le attività dimostrative devono prevedere un numero di allievi compreso tra 15 e 20 partecipanti.

Per le attività dimostrative è ammessa la selezione e partecipazione di un numero di uditori pari 5, conformemente a quanto stabilito nella "Direttiva regionale per lo svolgimento, la rendicontazione e

*il controllo delle attività cofinanziate con il Fondo Sociale Europeo e altri Fondi*”, al punto 2.5.3. dell’Allegato B alla Determinazione n. B06163 del 17/09/2012. L’eventuale subentro degli uditori, in qualità di partecipanti effettivi, potrà avvenire comunque entro il termine di svolgimento del 10% delle ore totali previste per la specifica attività dimostrativa e deve essere comunicato tempestivamente all’Area Decentrata Agricoltura (A.D.A.) territorialmente competente.

Il personale docente, relativamente alle attività dimostrative, dovrà essere in possesso di specifica e comprovata competenza e professionalità in funzione degli obiettivi del progetto dimostrativo. In particolare, è richiesta una specifica competenza tecnico-scientifica per quanto riguarda le discipline interessate, anche con riferimento al titolo di studio del singolo docente (diploma o laurea). La specifica competenza dovrà risultare in ogni caso documentabile e comunque evidenziata nell’ambito del curriculum, che deve riportare il percorso scolastico/formativo e l’esperienza professionale maturata.

Per le attività dimostrative finalizzate al completamento delle conoscenze acquisite con la formazione prevista dal D.Lgs n. 150/2012 (ad es. controlli funzionali e taratura delle macchine irroratrici), i docenti e gli eventuali centri presso cui vengono svolte le attività dimostrative devono essere abilitati ai sensi della medesima normativa.

Gli interventi presentati nell’ambito di una progettazione integrata o di progetti volti allo sviluppo della cooperazione devono essere strettamente correlati agli obiettivi del progetto dimostrativo.

I soggetti beneficiari, al momento della presentazione della domanda, non dovranno trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta o volontaria o concordato preventivo.

Per la redazione dei progetti devono essere utilizzati obbligatoriamente gli schemi allegati al presente bando pubblico.

## **ARTICOLO 6** ***Spese ammissibili***

Le spese sostenute saranno rimborsate secondo quanto stabilito all’articolo 67, comma 1, lettera a) del Regolamento (UE) 1303/2013, “rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti e pagati unitamente agli ammortamenti”.

Pertanto sono ammissibili al cofinanziamento del FEASR le seguenti categorie di spesa di cui al Mod. G:

- personale docente e non docente impegnato nelle attività dimostrative (Macrovoce A);
- affitto dei siti in cui si svolge l’attività dimostrativa, al netto di eventuali altre spese (pulizia locali e utenze) (Macrovoce C);
- noleggio, ivi incluso il leasing, di macchinari ed attrezzature connesse all’attività dimostrativa, limitatamente al periodo di realizzazione del progetto (Macrovoce C);
- materiale di informazione sull’attività dimostrativa (Macrovoce D);
- acquisto di materiale didattico (Macrovoce D) e cancelleria (Macrovoce C);
- produzione di supporti didattici (Macrovoce D);

- costi connessi ai viaggi, esclusivamente per docenti, tutor e allievi partecipanti, tra cui il noleggio di mezzi di trasporto collettivo per il raggiungimento dei siti dimostrativi (Macrovoce A e B);
- spese generali come definite all'art. 8 del presente bando pubblico (Macrovoce A e C).

**E' ammessa la figura del codocente a supporto del docente a condizione che sia adeguatamente motivata.**

I massimali di costo per risorse umane relativi alle principali figure professionali sono dettagliati nella "Direttiva regionale per lo svolgimento, la rendicontazione e il controllo delle attività cofinanziate con il Fondo Sociale Europeo e altri Fondi", Allegato B alla Det. n. B06163/2012 e sono riepilogati nell'Allegato 1 accluso al presente bando pubblico.

Al fine di definire la congruità del costo oggetto del sostegno, l'Autorità di Gestione ha provveduto ad identificare le Unità di Costo di Riferimento (U.C.R.), da intendersi come costi massimi delle attività dimostrative finanziate con il presente bando, al netto dell'IVA. L'identificazione della U.C.R. espressa in €/Ora/Allievo è avvenuta attraverso l'applicazione di una metodologia certificata dal Collegio dei Revisori dei Conti della Regione Lazio, che, nel rispetto delle condizioni previste nelle "Disposizioni valide per tutte le misure del P.S.R. Lazio 2014-2020, ha ritenuto la stessa adeguata e valida alla determinazione dei costi, valutando che gli elementi di costo prodotti sono stati predeterminati in base a parametri esatti e adeguati e mediante un calcolo giusto, equo e verificabile.

La metodologia e la relativa certificazione sono stati formalmente approvati dall'Autorità di Gestione con Determinazione n. G06144 del 30/05/2016.

Tali parametri di riferimento potranno essere utilizzati dagli enti beneficiari per la determinazione del costo dell'attività progettuale, che in ogni caso non dovrà essere superiore all'U.C.R. riportato nella tabella che segue.

Costi di riferimento per le attività dimostrative, costo massimo ammissibile per €/ora/allievo, al netto dell'IVA, riferito ad ogni progetto, anche nel caso in cui preveda più iniziative:

Tipologia intervento	Durata ore	Costo massimo di riferimento €/ora/allievo
Attività dimostrative	Da 5 a 50	14,50

Di seguito si riportano due esempi del calcolo del costo massimo ammissibile per le attività dimostrative:

N. EDIZIONI	ORE PER SINGOLA EDIZIONE	N. PARTECIPANTI AD EDIZIONE	U.C.R. €/H/ALLIEVO	TOTALE
1	50	20	14,50	€ 14.500,00
10	5	20	14,50	€ 14.500,00

Ai fini della determinazione del valore del costo di riferimento da considerare per l'applicazione del criterio di selezione Cod. 1.2.1.1.Fa – 1.2.1.1.Fb "Progetti che prospettano soluzioni di efficienza economica", di cui al successivo art. 13, si chiarisce che il costo di riferimento verrà calcolato sull'investimento totale.

In fase di rendicontazione il calcolo del contributo concedibile (CC), di un progetto dimostrativo, deve essere effettuato come segue:

$CC = (N. \text{ ore dell'attività dimostrativa} \times \text{il N. degli aderenti che hanno ottenuto l'attestato di frequenza} \times \text{€ } 14,50).$

Qualora, a seguito delle verifiche istruttorie, risulti che il costo €/ora/allievo sia superiore a quello di riferimento (€ 14,50 ora/allievo), si provvederà a ricondurre proporzionalmente il costo entro i limiti ammissibili, che non potranno essere maggiori ai costi di riferimento previsti.

Il contributo concedibile (CC), come sopra calcolato, non sarà oggetto di applicazione di ulteriori riparametrazioni previste dalla “Direttiva regionale per lo svolgimento, la rendicontazione e il controllo delle attività cofinanziate con il Fondo Sociale Europeo e altri Fondi”, approvata con Determinazione n. B06163/2012 – Allegato A.

E' ammissibile il **leasing** per le macchine, attrezzature e dotazioni. La spesa ammissibile è rappresentata dai canoni pagati dall'utilizzatore al concedente, comprovati da una fattura o da un documento avente forza probatoria equivalente, entro il limite fissato per l'ammissibilità delle spese. Il sostegno è concesso esclusivamente al beneficiario e sono ammissibili i canoni effettivamente pagati durante il periodo di svolgimento delle attività dimostrative, fino alla presentazione della domanda di saldo.

Non sono ammissibili, nel caso del leasing:

- gli altri costi connessi al contratto di locazione finanziaria, quali il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali e gli oneri assicurativi;
- i riscatti di attrezzature.

Non sono in nessun caso considerati ammissibili i **contributi in natura**.

L'IVA non è ammissibile, salvo i casi in cui non sia recuperabile ai sensi della normativa nazionale (articolo 69, comma 3, lettera c, Regolamento (UE) 1303/2013).

L'IVA che sia comunque recuperabile non può essere considerata quale spesa ammissibile anche quando non venga effettivamente recuperata dal beneficiario finale.

L'imposta di registro, se afferente a un'operazione finanziata, costituisce spesa ammissibile. Ogni altro tributo e onere fiscale, previdenziale e assicurativo, funzionale alle operazioni oggetto di finanziamento, costituisce spesa ammissibile nei limiti in cui non sia recuperabile dal beneficiario, ovvero nel caso in cui rappresenti un costo per quest'ultimo.

Le spese sostenute si devono riferire esclusivamente al periodo di sostegno all'operazione e per la decorrenza delle stesse si rimanda all'art. 30 delle “Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative generali”, Allegato 1 alla DGR n. 147/2016 e all'art. 8 del presente bando pubblico. Non sono ammissibili in nessun caso i pagamenti effettuati successivamente alla domanda di pagamento di saldo.

Per quanto non contemplato nel presente articolo si rimanda alle “Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative generali”, approvate con DGR n. 147/2016 (Allegato 1) ed alla “Direttiva regionale per lo svolgimento, la rendicontazione e il controllo delle attività cofinanziate con il F.S.E. ed altri fondi”, approvata con Determinazione n. B06163/2012.

## **ARTICOLO 7** ***Spese generali***

Le spese generali come definite nel capitolo 8, paragrafo 8.1. del PSR Lazio 2014-2020 “*Descrizione generale delle misure*”, quali progettazione, onorari di professionisti, consulenze, studi di fattibilità, spese notarili, spese per tenuta di conti correnti destinati unicamente al progetto, saranno ammissibili fino ad un massimo del 6% dell’investimento totale, comprensivo delle spese di coordinamento degli interventi dimostrativi.

Le spese sostenute dai beneficiari per la pubblicizzazione dei bandi e la selezione degli allievi nel caso di attività dimostrative con classi precostituite (Procedura A), sostenute precedentemente alla presentazione della domanda di sostegno e se direttamente riconducibili al progetto presentato, potranno essere riconosciute nell’ambito delle spese generali in quanto rientranti tra le spese di progettazione.

Si chiarisce che, se nel corso dell’istruttoria di ammissibilità della domanda di sostegno o di pagamento si verifica una riduzione del contributo, la percentuale del 6% sarà rapportata a quest’ultimo, calcolato con la modalità di cui all’articolo 6.

## **ARTICOLO 8** ***Modalità e termini per la presentazione delle domande di sostegno***

Prima della presentazione telematica della domanda di sostegno, il richiedente deve provvedere a costituire od aggiornare il Fascicolo unico aziendale, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1/12/1999 e ss.mm.ii..

Allo scopo di velocizzare l’iter procedimentale, di approvazione ed inizio dei progetti dimostrativi, si introduce la possibilità di presentazione della domanda di aiuto con “***manifestazione di interesse a realizzare attività dimostrative con destinatari già selezionati e classi costituite***”.

Si riportano di seguito le procedure previste per la presentazione della domanda di sostegno:

### **Procedura A – Adesione attraverso la manifestazione di interesse**

A partire dalla data di pubblicazione del presente bando pubblico sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (di seguito B.U.R.L.), **entro il 28 febbraio 2017**, i beneficiari utilizzando l’apposito modulo “**Mod. A**” (allegato al presente bando) potranno presentare, tenendo conto della competenza territoriale, tramite PEC le manifestazioni di interesse ai seguenti indirizzi:

- ADA di Frosinone - [adafrosinone@regione.lazio.legalmail.it](mailto:adafrosinone@regione.lazio.legalmail.it)
- ADA di Latina – [adalatina@regione.lazio.legalmail.it](mailto:adalatina@regione.lazio.legalmail.it)
- ADA di Rieti – [adarieti@regione.lazio.legalmail.it](mailto:adarieti@regione.lazio.legalmail.it)
- ADA di Roma – [adaroma@regione.lazio.legalmail.it](mailto:adaroma@regione.lazio.legalmail.it)
- ADA di Viterbo – [adaviterbo@regione.lazio.legalmail.it](mailto:adaviterbo@regione.lazio.legalmail.it)

La manifestazione consiste nell’esprimere la volontà a presentare entro il termine ultimo di scadenza del presente avviso pubblico, progetti dimostrativi che prevedano attività con “*destinatari già*

selezionati prima della scadenza ultima prevista dal bando per la presentazione della domanda di sostegno” e individuati in **classi già costituite**.

Le manifestazioni di interesse redatte utilizzando il “**Mod. A**” verranno ordinate per data di arrivo dalle A.D.A. competenti, raccolte in un elenco provinciale da inviare all’Area Promozione, Comunicazione e Servizi di Sviluppo Agricolo.

Successivamente alla presentazione della manifestazione di interesse, gli enti di formazione sono tenuti in ogni caso ad attivare tempestivamente le procedure di reperimento e selezione degli allievi, attraverso la pubblicizzazione dei relativi bandi di reclutamento, rispettando gli obblighi previsti dalla “*Direttiva regionale per lo svolgimento, la rendicontazione e il controllo delle attività cofinanziate con il F.S.E. ed altri fondi*”, approvata con Determinazione n. B06163/2012 (Allegato A). Per consentire a tutti i potenziali destinatari interessati di poter venire a conoscenza della possibilità di poter partecipare alle attività dimostrative, la procedura di cui sopra deve essere attivata anche nel caso in cui l’ente beneficiario sia già in possesso di eventuali richieste di adesione.

Tuttavia di seguito si rammentano gli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di pubblicizzazione del bando di reclutamento e di selezione degli allievi:

- la pubblicazione obbligatoria del bando su almeno un quotidiano a diffusione nazionale, scelto tra quelli con maggior tiratura; la pubblicazione avviene nelle pagine nazionali ed è comprovata con la conservazione della copia del quotidiano;
- l’affissione del bando presso il Centro per l’impiego competente per territorio e/o altre strutture preposte, da comprovarsi mediante ricevuta rilasciata dal Centro stesso mediante apposizione di timbro/data sulla copia del bando.
- durata minima delle attività di pubblicizzazione del bando 30 giorni;
- effettuazione delle selezioni e redazione dei relativi verbali.

E’ comunque obbligo del beneficiario dare la massima diffusione al bando di reclutamento, selezionando i mezzi di comunicazione più efficaci in relazione al territorio e all’utenza da coprire.

Fermo restando tutti gli obblighi previsti dalla “*Direttiva regionale per lo svolgimento, la rendicontazione e il controllo delle attività cofinanziate con il F.S.E. ed altri fondi*” approvata con Determinazione n. B06163/2012 (Allegato A), al fine di consentire alla Struttura regionale competente di poter effettuare le opportune verifiche sul rispetto della durata minima di 30 giorni per le attività di pubblicizzazione del bando, la modalità di pubblicazione **iniziale** deve obbligatoriamente essere comprovata dalla copia della pagina nazionale del quotidiano a tiratura nazionale oppure da tempestiva comunicazione da inoltrarsi all’indirizzo PEC dell’A.D.A. competente per territorio, attestante l’avvenuta pubblicazione del Modello N sul sito internet dell’ente beneficiario.

Il bando di reclutamento degli allievi (Mod. N allegato al presente bando) deve essere utilizzato per la pubblicizzazione anche di più attività dimostrative nell’ambito della stessa domanda di sostegno, deve essere adattato al tipo di attività dimostrativa scelta (eliminando le voci non pertinenti) e non è soggetto a preventiva autorizzazione da parte dell’amministrazione regionale competente.

**Entro il 28 aprile 2017**, i beneficiari devono presentare le domande di sostegno attraverso le funzionalità on-line della procedura informatizzata operante sul portale SIAN dell’Organismo Pagatore Nazionale – AGEA (al seguente indirizzo: [www.sian.it](http://www.sian.it) – link “**Accesso all’area riservata**”). Sul portale

[www.lazioeuropa.it](http://www.lazioeuropa.it), canale “PSR FEARS” – sezione “Sistema Informativo”, è disponibile il “Manuale utente S.I.N. per la compilazione”.

L’inserimento della domanda di sostegno deve essere completato allegando tutta la documentazione prevista all’articolo 9 “Documentazione” del presente bando pubblico.

### **Procedura B – Adesione attraverso la procedura tradizionale**

Questa procedura di presentazione delle domande di sostegno è rivolta agli enti di formazione che, non avendo la disponibilità di allievi interessati a partecipare alle attività di dimostrative entro il termine di scadenza del presente bando pubblico o che non sono riusciti a selezionare gli allievi dopo la presentazione della manifestazione di interesse, avvieranno le procedure di reclutamento e selezione, solamente dopo l’eventuale formale approvazione e finanziamento dei progetti dimostrativi presentati.

Pertanto, dalla data di pubblicazione del presente bando pubblico sul B.U.R.L. ed **entro il 28 aprile 2017**, i beneficiari devono presentare le domande di sostegno attraverso le funzionalità on-line della procedura informatizzata operante sul portale SIAN dell’Organismo Pagatore Nazionale – AGEA (al seguente indirizzo: [www.sian.it](http://www.sian.it) – link “**Accesso all’area riservata**”). Sul portale [www.lazioeuropa.it](http://www.lazioeuropa.it), canale “PSR FEARS” – sezione “Sistema Informativo”, è disponibile il “Manuale utente S.I.N. per la compilazione”.

L’inserimento della domanda di sostegno deve essere completato allegando tutta la documentazione prevista all’articolo 9 “*Documentazione*” del presente bando pubblico.

Gli enti di formazione che aderiscono alla procedura B, successivamente alla formale approvazione e finanziamento dei progetti dimostrativi, sono tenuti ad attivare, entro i termini previsti dal Provvedimento di Concessione, le procedure di reperimento e selezione degli allievi, attraverso la pubblicizzazione dei relativi bandi di reclutamento (come indicato precedentemente per la procedura A).

Successivamente alla scadenza dei termini di presentazione delle domande di sostegno, indipendentemente dalla procedura prescelta dal beneficiario per la presentazione della domanda, le Aree Decentrate Agricoltura competenti per territorio effettueranno le istruttorie di tutti i progetti pervenuti che termineranno con l’applicazione dei criteri di selezione ed i relativi punteggi finalizzati alla predisposizione delle graduatorie provinciali, in base alle quali, successivamente, la Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca approverà la graduatoria unica regionale. Sarà data priorità ai progetti dimostrativi con classi già costituite che saranno quindi in grado di iniziare le attività dimostrative immediatamente dopo il rilascio del Provvedimento di concessione.

**Non è consentita la presentazione di domande di sostegno che prevedano la realizzazione di attività dimostrative con Procedura mista A e B.**

**Indipendentemente dalla Procedura prescelta per la presentazione della domanda, è consentito allo stesso beneficiario di presentare più domande di sostegno a valere sul presente bando pubblico.**

### **Adempimenti dei beneficiari per la presentazione delle domande in modalità informatica**

- I beneficiari che intendono aderire al presente bando pubblico devono presentare obbligatoriamente domanda in modalità informatica con firma elettronica avanzata a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione del bando, e pertanto devono preventivamente

abilitarsi alla ricezione dell'OTP recandosi presso un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola (CAA) oppure direttamente tramite la procedura di registrazione disponibile sul portale SIAN <http://www.sian.it>.

- Il beneficiario può presentare la domanda di sostegno scegliendo una delle seguenti opzioni:
  - a) delegando alla compilazione e rilascio informatico della domanda un CAA;
  - b) delegando alla compilazione e rilascio informatico della domanda un Professionista iscritto ad un Ordine o Collegio professionale. Per tale opzione il beneficiario deve preventivamente compilare il modulo di delega, scaricabile tramite il portale "LAZIO EUROPA", raggiungibile all'indirizzo <http://www.lazioeuropa.it> nella sezione "PSR FEARS" - sottosezione "Sistema Informativo";
  - c) richiedendo direttamente le credenziali di accesso all'applicativo per la compilazione e il rilascio informatico della domanda, compilando l'apposito modulo di richiesta disponibile nel portale "LAZIO EUROPA", convertendolo in PDF e firmandolo digitalmente.  
Il file firmato digitalmente dovrà essere trasmesso via PEC all'indirizzo: [agricoltura@regione.lazio.legalmail.it](mailto:agricoltura@regione.lazio.legalmail.it).

**La delega dovrà essere compilata in tutte le sue parti, sottoscritta e presentata al massimo non oltre i 5 giorni lavorativi che precedono la scadenza del bando insieme ad un documento di riconoscimento in corso di validità del beneficiario, inviando una scansione tramite PEC all'indirizzo: [agricoltura@regione.lazio.legalmail.it](mailto:agricoltura@regione.lazio.legalmail.it).**

- La compilazione e l'inoltro (di seguito "rilascio informatico") della domanda di sostegno devono essere effettuati mediante apposita modalità informatica, accessibile via Internet, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall'Organismo Pagatore (AGEA), collegandosi al portale SIAN al seguente indirizzo: <http://www.sian.it>, accedendo all'area riservata, previa registrazione e secondo le modalità definite nell'apposito Manuale Utente, predisposto dallo stesso SIAN e pubblicato sul sito [www.lazioeuropa.it](http://www.lazioeuropa.it) nella sezione "PSR FEARS" – sottosezione "Sistema Informativo".
- La domanda dovrà essere compilata in tutte le sue parti e sottoscritta con firma elettronica avanzata dal beneficiario e dall'eventuale soggetto delegato.
- Tutta la documentazione prevista all'art. 9 del presente bando, prima di essere allegata elettronicamente alla domanda di sostegno, dovrà essere convertita in formato PDF ed essere firmata dal legale rappresentante dell'ente di formazione beneficiario con apposita firma digitale.
- Nel caso in cui il documento da allegare sia una autocertificazione/dichiarazione prodotta dal beneficiario, che non disponga di un dispositivo per la firma digitale, è possibile, ai sensi del D.P.R. 445/2000, allegare tale documento in formato PDF, sottoscritto con firma autografa ed accompagnato con copia del documento di riconoscimento in corso di validità (fronte/retro). In tal caso il beneficiario avrà l'onere di custodire l'originale del documento inviato per 10 anni, ed esibirlo qualora l'Amministrazione ne richieda la visione.
- La domanda si intende presentata al momento del rilascio informatico sulla piattaforma SIAN, allo stesso tempo il sistema attribuisce alla domanda rilasciata un protocollo informatico.

## **ARTICOLO 9**

### ***Documentazione da presentare a corredo domanda di sostegno***

La domanda di sostegno deve essere corredata dalla seguente documentazione:

1. presentazione generale dell'intervento e descrizione del progetto proposto, utilizzando l'allegato "**Mod. B**". Nel caso di adesione con manifestazione di interesse (Procedura A) l'ente di formazione deve allegare: un elenco degli allievi selezionati con indicazione di tutti i dati anagrafici, ivi incluso il codice fiscale; il "bando selezione allievi" con copia del quotidiano su cui è stato pubblicato, il "verbale selezione allievi" e la dichiarazione attestante il corretto svolgimento delle procedure di selezione;
2. cronoprogramma delle attività dimostrative, utilizzando l'allegato "**Mod. C**";
3. dichiarazione del legale rappresentante dell'ente di formazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, in merito al possesso dell'accreditamento della Regione Lazio come fornitore di formazione in agricoltura, nel settore forestale e agroalimentare ai sensi della DGR n. 968/2007 e ss.mm.ii., utilizzando l'allegato "**Mod. D**".

Nel caso di attività dimostrative finalizzate al completamento delle conoscenze acquisite con la formazione ai sensi del D.Lgs n. 150/2012, gli enti di formazione devono ottemperare anche alle condizioni previste dalla DGR n. 628/2015. Se l'attività dimostrativa riguarda il controllo funzionale e/o taratura delle macchine irroratrici, è necessario ottemperare a quanto disposto dalla D.G.R. n. 892/2014.

Resta fermo l'obbligo dell'ente di formazione di dimostrare il possesso dell'accreditamento di cui alla DGR n. 968/2007 e ss.mm.ii. e dell'idoneità di cui al punto 3 della DGR n. 628/2015, prima dell'emissione del Provvedimento di Concessione del sostegno, che comunque è rilasciato entro il termine massimo di 90 giorni consecutivi dalla data di adozione della determinazione di ammissibilità e finanziamento dei progetti. Il mancato possesso dei suddetti requisiti, nei tempi previsti, comporterà la decadenza totale dal sostegno;

4. dichiarazione del legale rappresentante dell'ente di formazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con la quale si dichiara che l'ente beneficiario non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa o volontaria o concordato preventivo, utilizzando l'allegato "**Mod. E**";
5. prospetto riepilogativo del personale coinvolto nel progetto dimostrativo, utilizzando l'allegato denominato "**Mod. F**" (da compilare per ogni singola iniziativa dimostrativa); per tutte le risorse umane coinvolte nel progetto dimostrativo allegare i curricula redatti in formato europeo, completi di autorizzazione al trattamento dei dati personali, sottoscritti dagli interessati e corredata della copia del documento di identità in corso di validità;
6. quadro finanziario iniziale del progetto, utilizzando l'allegato denominato "**Mod. G**";
7. dichiarazione relativa alla posizione nei confronti dell'IVA, utilizzando l'allegato denominato "**Mod. H**";
8. deliberazione dell'organo competente, con la quale si richiama lo statuto, si approva il progetto e si incarica il legale rappresentante alla presentazione della domanda di sostegno (solo in caso di forme giuridiche societarie in cui non è presente un amministratore con pieni poteri).

## **ARTICOLO 10** ***“Requisiti e vincoli”***

### **Requisiti relativi ai beneficiari:**

1. la domanda di sostegno dovrà rispettare il limite minimo 5 e massimo di 50 ore per attività dimostrativa e prevedere obbligatoriamente uno solo tra i tipi di attività previste ai punti 1 e 2 dell'art. 4;
2. tutti i soggetti beneficiari devono essere in possesso del requisito dell'accREDITAMENTO è ai sensi della DGR n. 968/2007, al momento dell'emissione del Provvedimento di Concessione del sostegno e comunque entro il termine massimo di 90 giorni consecutivi dalla data di adozione della determinazione di ammissibilità e finanziamento dei progetti dimostrativi.
3. I beneficiari che intendono realizzare attività dimostrative finalizzate al completamento delle conoscenze acquisite con la formazione ai sensi del D.Lgs n. 150/2012, devono ottemperare anche alle condizioni previste dalla DGR n. 628/2015 al momento dell'emissione del Provvedimento di Concessione del sostegno e comunque entro il termine massimo di 90 giorni consecutivi dalla data di adozione della determinazione di ammissibilità e finanziamento dei progetti dimostrativi.
4. i materiali di supporto non possono contenere riferimenti a marchi aziendali, produttori o promuovere prodotti specifici (Reg. (CE) n. 3/2008);
5. non sono ammissibili attività dimostrative che rientrano in programmi o cicli normali dell'insegnamento secondario o superiore;
6. in favore di tutto il personale utilizzato per il progetto deve essere garantita l'applicazione dei contratti nazionali, sottoscritti dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale e dei contratti di secondo livello da questi derivanti. Inoltre, dovranno essere garantite la corretta instaurazione, esecuzione e cessazione dei contratti d'opera e delle prestazioni professionali, anche riguardo al personale a vario titolo utilizzato nel progetto e nella sua gestione ad ogni livello, compreso in particolare l'impegno a ottemperare agli obblighi previsti dalla vigente normativa in ordine alla disciplina generale delle incompatibilità, del cumulo di impieghi e di incarichi a pubblici dipendenti;
7. I soggetti che sono inseriti in “filiera organizzate”, di cui alla Misura 16.10, devono risultare formalmente inseriti nell'accordo di filiera, redatto secondo le modalità previste dal bando della stessa misura; inoltre nell'allegato Mod. B devono essere esplicitate le motivazioni, gli obiettivi ed i risultati attesi da tale collaborazione;
8. In nessun caso il sostegno previsto dalla presente misura può essere erogato ai destinatari delle attività dimostrative;
9. Le attività dimostrative finanziate con il presente bando pubblico sono gratuite per i destinatari, in nessun caso il soggetto beneficiario può richiedere il versamento di quote di partecipazione;
10. Per la procedura A, adesione con manifestazione di interesse, non sono ammesse proroghe dell'avvio dell'attività dimostrativa, ma eventualmente soltanto per la fine delle attività (data di svolgimento dell'ultima lezione dimostrativa dell'iniziativa, nel caso in cui il progetto

dimostrativo preveda più edizioni la data di fine attività coincide con la data dell'ultimo giorno di lezione dimostrativa dell'ultima edizione);

11. Le attività dimostrative dovranno prevedere un test di gradimento e devono terminare con il rilascio dell'attestato di frequenza (a cura dell'ente di formazione);
12. Non è ammesso l'affidamento (deleghe) anche parziale del progetto dimostrativo a soggetti terzi.

### **Requisiti relativi ai destinatari**

*I destinatari delle attività dimostrative* devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- persone fisiche che operano, anche in qualità di dipendenti (compresi coadiuvanti e membri della famiglia agricola), nel settore agricolo, forestale, agroalimentare, nella gestione del territorio tra cui tecnici pubblici e privati ed altri attori economici, le cui imprese di riferimento rientrano nel campo delle piccole e medie imprese aventi sede legale e operativa nelle zone rurali come individuate nel documento di programmazione dello sviluppo rurale della Regione Lazio;
- aver assolto gli obblighi scolastici previsti dalle vigenti normative;
- aver compiuto 18 anni al momento della richiesta di adesione all'attività dimostrativa;
- per i cittadini stranieri: essere in possesso della capacità di comprensione della lingua italiana parlata e scritta e di regolare permesso di soggiorno;
- al momento della formale adesione all'attività dimostrativa, il discente, pena l'esclusione, dovrà dichiarare obbligatoriamente all'ente di formazione di non aver formalizzato ulteriori richieste di adesione, per la stessa tipologia dimostrativa, presso altri enti beneficiari.

Gli allievi, che accumulano assenze per una quota superiore al 25% delle ore dell'attività dimostrativa, non hanno diritto al rilascio dell'attestato di frequenza.

### **ARTICOLO 11**

#### ***Obblighi del soggetto beneficiario***

Il soggetto beneficiario, è tenuto all'osservazione dei seguenti obblighi:

#### **Obblighi specifici relativi alla Procedura A – Adesione attraverso la manifestazione di interesse:**

- presentare entro 45 giorni consecutivi dalla data di notifica del Provvedimento di Concessione, all'Area Decentrata Agricoltura competente, la "Comunicazione avvio attività dimostrative", utilizzando l'allegato **Mod. O**, in originale e redatto in ogni sua parte e completo della documentazione e dei registri così come indicato nello stesso;
- le attività dimostrative (almeno una edizione del progetto dimostrativo) devono avere inizio **entro 50 giorni consecutivi dalla data di notifica del Provvedimento di Concessione;**
- l'adesione a detta procedura non esime gli enti di formazione beneficiari dall'ottemperare a tutti gli obblighi in materia di informazione, pubblicizzazione e procedure di selezione allievi descritti all'articolo 8 "Modalità di presentazione delle domande di sostegno". Tale obbligo vige al fine di permettere a tutti i potenziali destinatari interessati di poter venire a conoscenza dell'opportunità di partecipare alle attività dimostrative. Per tale motivo, la pubblicizzazione di cui sopra deve essere attivata anche nel caso in cui l'ente beneficiario risultasse già in possesso di eventuali richieste di adesione sufficienti a soddisfare il numero allievi necessario.

- concludere il progetto dimostrativo entro 8 mesi dalla data di notifica del Provvedimento di Concessione; qualora il progetto dimostrativo sia costituito da più edizioni, la data di **“fine attività”** coincide con la data dell’ultimo giorno dell’ultima iniziativa realizzata nel progetto dimostrativo.

#### **Obblighi specifici relativi alla Procedura B – Adesione attraverso la procedura tradizionale:**

- inoltrare all’Area Decentrata Agricoltura competente a mezzo P.E.C., entro 40 giorni consecutivi dalla data di notifica del Provvedimento di Concessione, la documentazione, ivi compreso il bando **Mod. N** allegato, attestante data e modalità di pubblicizzazione del bando per il reclutamento degli allievi descritti all’articolo 8 “Modalità di presentazione delle domande di sostegno”;
- presentare alla Struttura regionale competente, entro il termine di 95 giorni consecutivi dalla data di notifica del Provvedimento di Concessione, la **“Comunicazione avvio attività dimostrative” (Mod. O allegato)** in originale e redatta in ogni sua parte e completa della documentazione e dei registri così come indicato nella stessa;
- le attività dimostrative (almeno una delle attività del progetto dimostrativo) devono avere inizio **entro il termine di 100 giorni consecutivi dalla data di notifica del Provvedimento di Concessione;**
- concludere il progetto dimostrativo entro 12 mesi dalla data di notifica del Provvedimento di Concessione; qualora il progetto dimostrativo sia costituito da più edizioni, la data di **“fine attività”** coincide con la data dell’ultimo giorno dell’ultima iniziativa realizzata nel progetto dimostrativo;

#### **Obblighi comuni alle procedure di adesione A e B:**

1. realizzare le attività nel rispetto del progetto dimostrativo approvato e del Provvedimento di Concessione, che deve essere siglato in ogni pagina e firmato per accettazione nella pagina finale, e restituito alla Struttura regionale competente entro 30 giorni consecutivi dalla data di notifica del provvedimento stesso;
2. fermo restando tutti gli obblighi previsti dalla “Direttiva regionale per lo svolgimento, la rendicontazione e il controllo delle attività cofinanziate con il F.S.E. ed altri fondi” approvata con Determinazione n. B06163/2012 (Allegato A), al fine di consentire alla Struttura regionale competente di poter effettuare le opportune verifiche sul rispetto della durata minima di 30 giorni per le attività di pubblicizzazione del bando, la modalità di **pubblicizzazione iniziale** deve obbligatoriamente essere comprovata dalla copia della pagina nazionale del quotidiano a tiratura nazionale oppure da tempestiva comunicazione da inoltrarsi all’indirizzo PEC dell’A.D.A. competente per territorio, attestante l’avvenuta pubblicazione del Modello N sul sito internet dell’ente beneficiario.
3. è fatto obbligo all’ente di formazione acquisire la documentazione attestante che ogni discente selezionato non sia contestualmente iscritto ad analoghe attività dimostrative; pertanto, se in fase istruttoria la competente Area Decentrata Agricoltura individuerà nominativi presenti in diverse classi formate, provvederà all’esclusione dell’allievo in quanto non risulterà oggettivamente possibile attribuire la sua reale collocazione;
4. in caso di attività dimostrative svolte in sedi non permanenti (occasionalmente), l’ente beneficiario dovrà garantire che le stesse siano in regola con le vigenti norme in materia di accreditamento

(D.G.R. 968/2007). Dovrà quindi mettere in atto tutti gli adempimenti connessi alla registrazione di tali sedi attraverso il portale S.A.C. della Direzione Regionale Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio, così come descritto nelle linee guida approvate dalla stessa Direzione e trasmettere copia dell'avvenuta registrazione all'Area Decentrata Agricoltura competente;

5. comunicare alla struttura competente a mezzo P.E.C. tempestivamente e comunque almeno 48 ore precedenti lo svolgimento della lezione, utilizzando il Mod. P, allegato al presente bando, ogni variazione relativa a:
  - giorno e orario di svolgimento dell'attività dimostrativa;
  - docente e materia trattata;
  - sede dell'attività dimostrativa.

Nella comunicazione deve essere fornita adeguata motivazione della variazione.

Le variazioni che intervengono entro le 48 ore precedenti lo svolgimento della lezione non possono essere realizzate, fatte salve le variazioni dovute a cause imprevedibili e non direttamente imputabili dal beneficiario; tuttavia tali variazioni dovranno essere comunicate a mezzo P.E.C. alla struttura regionale competente;

6. nel caso in cui l'ente di formazione beneficiario realizzi nello stesso periodo temporale più attività dimostrative, si impegna tassativamente a richiedere una sola volta il contributo sui costi comuni a più attività, ovvero si impegna a richiederne il riconoscimento della sola quota parte imputabile alla singola attività dimostrativa. Tale condizione dovrà essere rispettata anche nel caso in cui tali costi beneficino di altre forme di sostegno pubblico;
7. tutte le attività dimostrative devono prevedere il rilascio dell'attestato di frequenza agli allievi che hanno frequentato almeno il 75% delle ore previste dall'attività dimostrativa;
8. Il rilascio dell'attestato di frequenza è a cura del beneficiario e deve essere concesso al destinatario solamente in caso di effettiva presenza, pari almeno al 75% del totale delle ore previste per lo svolgimento dell'attività dimostrativa.
9. predisporre, conformemente al **Mod. U** allegato al presente bando, gli attestati di frequenza per gli allievi che non abbiano accumulato assenze per una quota superiore al 25% delle ore totali dell'attività dimostrativa. Gli attestati di frequenza dovranno essere inoltrati all'A.D.A. territorialmente competente che provvede alla loro registrazione, a seguito della quale l'Ente consegnerà gli attestati agli allievi;
10. garantire la copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile nei confronti dei partecipanti, esonerando espressamente l'Amministrazione Regionale da ogni responsabilità al riguardo in caso di mancata o irregolare stipulazione delle assicurazioni medesime;
11. rispettare la normativa in materia contabile e fiscale;
12. tutte le attività di animazione, pubblicizzazione e realizzazione dovranno rispettare gli obblighi in materia di informazione e pubblicità previste dal PSR Lazio 2014-2020 per le quali si rimanda all'apposito manuale per i beneficiari pubblicato sul portale [www.lazioeuropa.it/feasr-psr](http://www.lazioeuropa.it/feasr-psr);
13. conservare i registri connessi alle attività didattiche presso la sede di svolgimento delle attività dimostrativa per il periodo di svolgimento;
14. conservare la documentazione amministrativo/fiscale in originale presso la sede legale per il periodo previsto dalla normativa in materia;

15. adottare una contabilità separata o un sistema di codificazione contabile adeguato per tutte le transazioni relative all'operazione, a permetterne in maniera inequivocabile l'imputazione al progetto dimostrativo;
16. consentire in qualsiasi momento l'accesso presso le sedi legali e dimostrative (detenute in forza di un rapporto giuridico in corso di validità) al personale appositamente incaricato dall'Amministrazione Regionale, ai fini dello svolgimento delle attività ispettive e di controllo;
17. restituire, qualora ne ricorrano le condizioni, i finanziamenti già ricevuti a titolo di acconto e saldo secondo le modalità previste dall'Amministrazione Regionale;
18. realizzare in proprio tutte le attività del progetto dimostrativo;
19. garantire la competenza e la professionalità degli operatori necessarie alla realizzazione del progetto approvato e il rispetto dei ruoli professionali previsti dallo stesso;
20. informare la competente struttura regionale circa il domicilio eletto al fine di ricevere tutte le comunicazioni e notifiche previste o, comunque, che si rendessero necessarie, sia in sede amministrativa sia in sede di contenzioso;
21. produrre, ai fini dell'esecuzione dei compiti di controllo e monitoraggio in capo all'Amministrazione regionale, ogni atto e documento concernente le attività oggetto di finanziamento, nonché fornire ogni chiarimento o informazione richiesta;
22. comunicare tempestivamente alla competente struttura regionale ogni modifica formale e sostanziale degli elementi giuridico-societari oggettivi e soggettivi (ad es. denominazione sociale, sede legale, forma giuridica, cariche sociali, legale rappresentante);
23. informare preventivamente la competente struttura regionale circa l'attuazione di operazioni societarie straordinarie quali fusione, scissione, acquisizione, affitto o cessione di ramo d'azienda.

## **ARTICOLO 12** ***Agevolazioni Previste***

Sono concessi aiuti in conto capitale fino al 100% delle spese sostenute ed ammesse a finanziamento.

## **ARTICOLO 13** ***Criteri per la selezione delle domande e modalità di formazione delle graduatorie***

Per la predisposizione della graduatoria unica regionale, le domande di sostegno presentate dagli enti di formazione saranno selezionate, sino alla concorrenza delle risorse stanziare, sulla base dei criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza del PSR Lazio 2014-2020.

Nella selezione dei progetti saranno comunque valutate la rispondenza agli obiettivi definiti nell'avviso, le soluzioni di efficienza economica prospettate, la ricaduta sul territorio, la dimensione dei progetti, l'affidabilità e l'adeguatezza della strutture e, relativamente al personale utilizzato, la qualificazione, la competenza e i curricula.

Priorità sono attribuite ai progetti dimostrativi:

- inseriti in "filieri organizzate";
- diretti a giovani agricoltori di età compresa tra 18 e 41 anni non compiuti al momento della presentazione della domanda di sostegno e a destinatari nell'ambito del PAN;

- presentati da Enti di formazione che, nella fase di costruzione del progetto dimostrativo e nella sua realizzazione, attivano forme di collaborazione e interscambio con i Gruppi Operativi dei PEI che operano nell'ambito della misura 16.

Nell'ambito della graduatoria le domande saranno ordinate secondo i punteggi attribuiti in funzione delle priorità riportate nella tabella che segue:

<b>CRITERI DI SELEZIONE</b>					
	<b>CRITERI DI SELEZIONE</b>	<b>COD.</b>	<b>ELEMENTO CONTROLLO INDICATORE</b>	<b>PUNTI criterio</b>	<b>PUNTI gruppo</b>
<b>PRIORITÀ RELATIVE ALLE CARATTERISTICHE DELLE ATTIVITÀ DIMOSTRATIVE</b>	Progetti dimostrativi per giovani agricoltori e nell'ambito del PAN	1.2.1.1.A	Attività dimostrative rivolte a classi costituite da tutti agricoltori di età compresa tra 18 e 40 anni e/o destinatari nell'ambito del PAN finalizzata all'acquisizione dell'autorizzazione all'acquisto e uso dei prodotti fitosanitari, che abbiano già concluso positivamente un percorso formativo della Misura 1.1.1	15	15
	Rispondenza agli obiettivi definiti nell'avviso (qualità dell'attività dimostrativa e manifestazione di interesse)	1.2.1.1.Ba	Acquisto di specifici manuali operativi finalizzati all'attività dimostrativa	5	5
		1.2.1.1.Bb	Realizzazione di dispense funzionali all'attività dimostrativa	3	
		1.2.1.1.C	Beneficiari che presentano la manifestazione di interesse a fare attività dimostrative con destinatari già individuati e classi già costituite	15	15
	Cooperazione con i Gruppi Operativi dei PEI e ricaduta sul territorio	1.2.1.1.D	Organismi di formazione che, nella fase di costruzione del progetto dimostrativo e nella sua realizzazione, attivano forme di collaborazione e interscambio con i Gruppi Operativi dei PEI che operano nell'ambito della misura 16	15	15
	Dimensione dei progetti	1.2.1.1.E	Attività dimostrative di 50 ore riconducibili almeno a 5 tematiche inerenti alle focus area richiamate nella strategia di programma conformemente con quelle indicate nel PSR approvato.	5	5
	Progetti che prospettino soluzioni di efficienza economica	1.2.1.1.Fa	Efficienza economica dell'attività dimostrativa (Costo di Riferimento – CdR) minore di € 14,50	10	10
1.2.1.1.Fb		Efficienza economica dell'attività dimostrativa (Costo di Riferimento – CdR) uguale a € 14,50	5		
<b>PRIORITÀ RELATIVE ALLE CARATTERISTICHE DELL'ENTE DI FORMAZIONE</b>	Qualificazione, competenza e curriculum del personale utilizzato	1.2.1.1.Ga	Staff formativo costituito da tutti i docenti e codocenti in possesso di titolo di studio Laurea in discipline inerenti l'attività dimostrativa	15	15
		1.2.1.1.Gb	Staff formativo costituito da tutti docenti e codocenti in possesso di diploma di Perito agrario o Agrotecnico con comprovata specifica esperienza almeno triennale nelle materie oggetto dell'attività dimostrativa	10	
		1.2.1.1.Gc	Staff formativo costituito da tutti docenti e codocenti in possesso di comprovata specifica esperienza almeno decennale nelle materie oggetto dell'attività dimostrativa	5	
<b>APPROCCIO COLLETTIVO</b>	Approccio collettivo	1.2.1.1.H	Progetti inseriti in "Filiera organizzate" per l'integrazione lungo la filiera	20	20
<b>PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE PER PRIORITÀ DELLA MISURA</b>					<b>100</b>

Per quanto concerne il criterio di selezione 1.2.1.1.D si precisa che il punteggio verrà attribuito a condizione che l'innovazione oggetto di ricerca da parte del Gruppo Operativo del PEI sia attinente con le tematiche previste dal progetto dimostrativo. Inoltre, le forme di collaborazione ed interscambio dovranno risultare formalizzate con specifici accordi di collaborazione sottoscritti dalle parti interessate e riportanti le condizioni che regolano il rapporto.

Si precisa che i criteri di selezione sono calcolati prendendo a riferimento l'intera attività progettuale e non la singola edizione nel caso in cui il progetto ne preveda più di una.

Nel particolare anche il criterio di selezione di cui ai codici 1.2.1.1.Fa e 1.2.1.1.Fb, “Progetti che prospettano soluzioni di efficienza economica” si applica all’intero investimento finanziario.

**Non sono ammessi a finanziamento progetti che ottengono un punteggio inferiore a 18/100.**

**Per il raggiungimento del punteggio minimo non concorre il criterio 1.2.1.1.C. In ogni caso devono essere soddisfatti almeno 4 criteri di selezione.**

**Si precisa che i requisiti, che hanno generato l’applicazione di un punteggio utile ai fini della graduatoria, dovranno essere mantenuti per l’intera durata dell’attività progettuale.**

**Per i casi di ex-aequo relativi alla Procedura A, la priorità corrispondente al criterio di selezione 1.2.1.1.C verrà attribuita in funzione della data e orario dell’inoltro via P.E.C. della Manifestazione di interesse. Per i casi di ex-aequo relativi alla Procedura B, la priorità viene attribuita in funzione della data e orario dell’inoltro telematico della domanda di sostegno.**

Non sono previsti finanziamenti parziali di progetti.

#### **ARTICOLO 14**

##### ***Termini di esecuzione degli interventi e disciplina delle proroghe***

Il termine massimo previsto per concludere i progetti dimostrativi approvati ai sensi del presente bando pubblico è di **8 mesi** nel caso della Procedura A (con manifestazione di interesse) e di **12 mesi** nel caso della Procedura B, decorrenti dalla data di notifica del Provvedimento di Concessione; qualora il progetto dimostrativo sia costituito da più edizioni, la data di “**fine attività**” coincide con la data dell’ultimo giorno di attività dimostrativa prevista nel calendario dell’ultima edizione.

Le eventuali proroghe, richieste da parte del beneficiario, devono essere formalmente presentate all’ADA competente ed opportunamente motivate, entro 15 giorni antecedenti la scadenza prevista. Le richieste saranno valutate ed eventualmente autorizzate dalla struttura regionale competente con proprio atto entro 30 giorni dalla di ricezione dell’istanza.

Si ribadisce che per la Procedura A, con manifestazione di interesse, non sono ammesse proroghe dell’avvio dell’attività dimostrativa, ma soltanto per la fine delle attività.

#### **ARTICOLO 15**

##### ***Varianti e Variazioni***

La peculiarità della tipologia di spese relative alle attività dimostrative (investimenti immateriali) rispetto a quelle degli investimenti materiali motiva le differenze nella gestione delle varianti rispetto a quanto previsto negli avvisi pubblici delle altre misure e a quanto disposto nelle “Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative generali”. Pertanto, nella gestione dei progetti dimostrativi previsti dal presente bando pubblico, si deve far riferimento alla “Direttiva regionale per lo svolgimento, la rendicontazione e il controllo

delle attività cofinanziate con il Fondo Sociale Europeo e altri Fondi”, approvata con Determinazione n. B06163/2012 (Allegato A).

**a. Varianti del quadro economico:**

Sono ammesse le compensazioni di spesa all’interno della stessa macrovoce; sono ammesse inoltre varianti tra le macrovoci di spesa, nel limite massimo del 20% del valore della macrovoce di spesa di minor importo fra quelle interessate dalla variante. Tali varianti, per le quali non è necessario acquisire la preventiva autorizzazione, possono essere effettuate una sola volta e devono essere comunicate e adeguatamente motivate alla struttura regionale competente.

Nel caso di ulteriori richieste di varianti, le stesse, complete delle motivazioni e di tutte le informazioni necessarie ai fini della valutazione, devono essere preventivamente presentate all’Area Decentrata Agricoltura competente per la valutazione e l’eventuale approvazione. In ogni caso le richieste di varianti non possono essere inoltrate dopo la fine dell’attività.

Tutte le varianti di spesa sopra menzionate possono essere comunque effettuate a condizione che non vengano variate voci di spesa che abbiano comportato l’attribuzione di punteggi dei criteri di selezione, nonché le altre voci di spesa che siano soggette a limitazioni percentuali massime in rapporto al totale del costo dell’investimento.

**b. Altri tipi di Variante:**

*Cessione di aziende:* per tali varianti si rimanda a quanto disposto all’art. 34 delle “Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative generali”, approvate con DGR n. 147/2016.

**c. Variazioni, con obbligo di preventiva comunicazione, ma non soggette ad autorizzazione:**

- *Variazioni o sostituzione di personale:* tali variazioni si riferiscono a tutte le figure professionali costituenti lo staff indicato nel progetto dimostrativo (ad es. amministrativi, progettisti, docenti e tutor). Le risorse subentranti devono possedere almeno i medesimi requisiti delle risorse inizialmente indicate nella proposta progettuale approvata, comprovati dai curricula regolarmente sottoscritti dagli interessati. In ogni caso, le variazioni non potranno comportare oneri aggiuntivi a carico dell’Amministrazione né variazioni alle ore complessive autorizzate.
- *Variazioni di sede:* tali variazioni nell’ambito della stessa provincia devono essere preventivamente comunicate alla Struttura competente (utilizzando l’allegato **Mod. R**).

Per le variazioni di cui al punto c, anche se non soggette a preventiva autorizzazione, qualora venisse riscontrato il mancato rispetto dei requisiti previsti dal presente bando o dalla normativa di riferimento, le stesse saranno oggetto di contestazione, con conseguente eventuale decadenza parziale o totale dal contributo concesso.

Gli elementi che hanno generato l’attribuzione di punteggi, nell’ambito dei criteri di selezione, possono essere soggetti a variazione solamente a condizione che vengano mantenuti invariati i requisiti previsti dagli “*elementi di controllo indicatori*”, come da tabella criteri di selezione (es. sostituzione di un docente laureato con un altro laureato).

Sono consentite varianti/variazioni migliorative degli “*elementi di controllo indicatori*”, ma che non comporteranno in ogni caso aumenti del punteggio attribuibile (es. sostituzione di un docente

diplomato con uno laureato). Le varianti/variazioni non devono in alcun modo alterare o snaturare il progetto originario.

In ogni caso l'approvazione di varianti o la realizzazione di varianti/variazioni non può comportare una modifica in aumento del contributo assegnato con il Provvedimento di Concessione.

La realizzazione di una variante non autorizzata comporta il mancato riconoscimento delle spese afferenti alla suddetta variante. Per le varianti oggetto di approvazione non è previsto in nessun caso il “*silenzio assenso*”.

La realizzazione di varianti sottoposte a preventiva autorizzazione, prima dell'eventuale formale approvazione della stessa, non comporta alcun impegno da parte dell'Amministrazione e le spese eventualmente sostenute restano, nel caso di mancata approvazione della variante, a carico del beneficiario.

Le economie di spesa non possono in nessun caso essere utilizzate per compensazioni e varianti.

#### ***Tempi di approvazione delle varianti:***

L'accoglimento o il rigetto della richiesta di variante sarà comunicato dalla struttura regionale competente al beneficiario entro 30 giorni dalla data di ricezione dell'istanza.

### **ARTICOLO 16**

#### ***Parziali realizzazioni***

In caso di attività dimostrative realizzate solo parzialmente rispetto all'iniziativa progettuale approvata, ai fini dell'ammissibilità delle spese dovrà essere valutata la funzionalità di quanto effettivamente realizzato, che dovrà configurarsi come “***Lotto funzionale***”.

A tale scopo si chiarisce che il “***Lotto funzionale***” è qualificato dalla contestuale sussistenza delle seguenti condizioni:

- completa e positiva realizzazione di almeno una attività dimostrativa in un progetto che preveda più edizioni della stessa attività;
- nell'ambito dell'attività dimostrativa, il numero di allievi in possesso del requisito per ottenere l'attestato di frequenza all'iniziativa, deve essere almeno pari a 10.

Gli allievi che accumulano assenze per una quota superiore al 25% delle ore di attività dimostrativa, non avranno diritto al rilascio dell'attestato finale.

#### **Conseguenze derivanti dalla parziale realizzazione:**

I progetti dimostrativi che presentano situazioni di parziale realizzazione devono essere oggetto di riparametrazione del contributo concesso.

**Caso n. 1:** non vengono realizzate, uno o più attività dimostrative finanziate nell'ambito dello stesso progetto dimostrativo che preveda più edizioni della stessa iniziativa, in questo caso si provvederà a riparametrare il contributo concesso sulla base del numero degli allievi partecipanti alle attività effettivamente svolti .

**Contributo concesso riparametrato (C.c.r) = U.C.R. x Numero di ore dell'attività dimostrativa x Numero di allievi finali** (con attestato di frequenza)

**Caso n. 2:** il numero degli allievi inizialmente ammessi all'attività dimostrativa subisce una riduzione determinata dal ritiro degli stessi, anche in questo caso la riparametrazione del contributo concesso (C.c.r.) deve essere effettuata attraverso l'applicazione della seguente formula di calcolo:

**C.c.r = U.C.R. x Numero di ore dell'attività dimostrativa x Numero di allievi finali** (con attestato di frequenza)

**Caso n. 3:** una o più attività programmate nell'ambito di un progetto dimostrativo non consentono di formare il numero minimo di 10 allievi. In questo caso le attività che non garantiscono il raggiungimento di tale soglia minima devono essere equiparate a quelle non realizzate e pertanto non hanno diritto al contributo.

A seguito della eventuale riparametrazione del contributo concesso da effettuarsi in fase di istruttoria delle domande di pagamento, il contributo liquidabile sarà determinato sulla base delle spese effettivamente sostenute, al netto di eventuali sanzioni e riduzioni e comunque non potrà mai risultare maggiore del costo di riferimento (U.C.R.) previsto per la specifica attività dimostrativa, moltiplicato per il numero di allievi con attestato e per il numero di ore dell'attività dimostrativa.

## **ARTICOLO 17**

### ***Dotazione finanziaria del bando pubblico***

Per il presente bando pubblico è prevista una dotazione finanziaria complessiva di € 1.000.000,00.

## **ARTICOLO 18**

### ***Controlli, riduzioni e sanzioni***

La struttura regionale competente, al fine di operare un'azione di verifica sull'esattezza e la completezza dei dati contenuti nella domanda di sostegno e nella domanda di pagamento, nonché sul rispetto di tutti i criteri di ammissibilità, gli impegni e gli altri obblighi inerenti al regime di sostegno, effettua i seguenti controlli:

- ***Controlli amministrativi per l'ammissibilità delle domande di sostegno***, effettuati ai sensi dell'art. 17 delle "Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative generali", approvate con DGR n. 147/2016, al fine di garantire la conformità dell'operazione con gli obblighi stabiliti dalla legislazione unionale, nazionale e dal Programma.

In fase di istruttoria amministrativa della domanda di sostegno è necessario verificare i seguenti elementi:

- rispetto delle condizioni di ammissibilità e degli obblighi pertinenti all'operazione per cui si chiede il sostegno;
- rispetto delle condizioni che hanno generato l'attribuzione di punteggi relativi ai criteri di selezione;
- ammissibilità dei costi;

- rispetto del principio dell'unicità del finanziamento;
  - rispetto dei massimali di investimento e delle aliquote di cofinanziamento stabilite dal programma.
- **Controlli in itinere sul luogo di realizzazione delle attività**, effettuati anch'essi ai sensi dell'art. 17 delle "Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative generali", sono realizzati attraverso verifiche sul luogo di svolgimento dell'attività, finalizzate all'accertamento del regolare esecuzione delle attività dimostrative ammesse a finanziamento. Tali controlli devono essere realizzati senza preventivo avviso al beneficiario; quest'ultimo deve consentire in ogni momento l'accesso presso le sedi legali e dimostrative, detenute in forza di un rapporto giuridico in corso di validità, al personale regionale appositamente incaricato del controllo.
  - **Controlli amministrativi sulle domande di pagamento**, effettuati ai sensi dell'art. 18 delle "Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative generali".  
Le verifiche amministrative su base documentale hanno per oggetto le domande di pagamento (acconto/saldo) presentate dal soggetto attuatore in fase di realizzazione e chiusura dell'intervento.  
Questo tipo di controllo è realizzato per accertare quanto segue:
    - la completezza e la correttezza formale della domanda di rimborso;
    - la conformità e la regolarità della realizzazione dell'operazione con quanto indicato nel progetto approvato e nel Provvedimento di Concessione, in relazione allo stato di avanzamento delle attività e alla relativa tempistica;
    - la coerenza e la conformità della spesa rendicontata con i costi di riferimento adottati nel bando pubblico;
    - la coerenza della spesa liquidabile in acconto/saldo con l'importo effettivamente speso e documentato dal beneficiario.
  - **Controlli in loco**, effettuati ai sensi dell'art. 19 delle "Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative generali". I controlli in loco sono svolti annualmente sulla base di un idoneo campione pari ad almeno il 5% della spesa cofinanziata dal programma per le misure ad investimento e pagata ogni anno civile dall'Organismo pagatore.

Per tutte le tipologie di controllo sopra dettagliate è redatto apposito verbale, notificato al beneficiario, recante le risultanze del controllo. Nel caso in cui la struttura regionale competente rilevi situazioni di irregolarità, deve essere redatta la comunicazione ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., concedendo al beneficiario di proporre eventuali controdeduzioni entro i termini di legge. Qualora entro il termine consentito, non pervengano controdeduzioni, o nel caso in cui le stesse non consentano di sanare le incongruenze, l'amministrazione darà seguito agli adempimenti del caso (ad es. non ammissibilità del progetto, mancato riconoscimento di parte del contributo, decadenza).

Per quanto attiene al sistema procedurale relativo alle sanzioni e riduzioni, si rimanda a quanto disposto nell'art. 28 delle "Linee di indirizzo per la gestione del PSR 2014-2020 e disposizioni attuative generali" ed ai successivi e specifici atti dell'Autorità di Gestione.

## **ARTICOLO 19**

### ***Modalità e termini di erogazione del contributo***

Il sostegno, quantificato sulla base dei costi di riferimento, è comunque erogato in funzione dei costi realmente sostenuti e il pagamento deve avvenire in base ai giustificativi di spesa che attestano sia l'ammontare che la natura dei costi sostenuti.

Non si tratta in nessun caso di un sostegno concesso in forma forfettaria. Per le voci di spesa che possono essere retribuite in percentuale, secondo quanto previsto dalla “*Direttiva regionale per lo svolgimento, la rendicontazione e il controllo delle attività cofinanziate con il Fondo Sociale Europeo e altri Fondi*”, approvata con Determinazione n. B06163/2012, devono comunque essere prodotte le fatture quietanzate e le relative prove di pagamento che attestino la spesa sostenuta.

Le domande di pagamento possono essere presentate per:

- a) **Acconto in corso d'opera:** a seguito di presentazione di stato di avanzamento delle attività progettuali. L'**acconto** può essere richiesto allorché il progetto presenti uno stato di avanzamento pari ad almeno il 30% della spesa ammissibile, comprovato da fatture quietanzate e da documenti probatori equivalenti. In ogni caso l'importo dell'acconto erogabile è calcolato sulla spesa quietanzata e non può superare il limite massimo dell'80% del contributo concesso. Tuttavia non devono residuare meno di 60 giorni dalla fine dell'attività.
- b) **Saldi finali:** la richiesta del pagamento del **saldo** deve essere presentata entro 90 giorni consecutivi dalla data di fine attività. Il mancato rispetto del termine suddetto, qualora non adeguatamente motivato, comporta l'avvio della verifica e dell'eventuale procedura di revoca totale o parziale del contributo.

Le domande di pagamento di acconto o di saldo devono essere inoltrate attraverso le funzionalità online della procedura informatizzata operante sul portale SIAN dell'Organismo Pagatore Nazionale – AGEA (al seguente indirizzo: <http://www.sian.it> – link “Accesso all'area riservata”). Sul portale [www.lazioeuropa.it](http://www.lazioeuropa.it), canale “PSR FEARS” – sezione “Sistema Informativo”, è disponibile il “Manuale utente S.I.N. per la compilazione”.

Per quanto non specificato nel presente articolo si rimanda agli artt. 9-11-12, delle “Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 e disposizioni attuative generali”, Allegato 1 alla DGR n. 147/2016.

## **ARTICOLO 20**

### ***Termini e modalità dei procedimenti amministrativi***

Entro i 15 giorni successivi al termine fissato per la presentazione delle domande di sostegno l'Area competente della Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca predispone l'elenco regionale delle domande presentate (rilasciate informaticamente) con indicazione dell'ADA competente per l'istruttoria amministrativa.

Per ciascuna domanda di sostegno, ai sensi della L. n. 241/90 e della L.R. n. 57/93 e loro ss.mm.ii., è individuato un responsabile del procedimento, il cui nominativo sarà comunicato al beneficiario con l'avvio del procedimento tramite posta certificata (PEC).

In caso di documentazione risultata incompleta la struttura regionale competente, ai sensi della L. n. 241/90 e della L.R. n. 57/93 e loro ss.mm.ii., richiede all'interessato le integrazioni del caso. Le comunicazioni relative ad richieste di integrazione documentale, inviate tramite PEC dovranno specificare il termine concesso per l'inoltro dei documenti richiesti. I riscontri e gli accertamenti svolti in fase istruttoria per l'ammissibilità delle istanze, già indicati all'articolo 18, devono essere conclusi entro **60 giorni** dall'avvio del procedimento. Gli esiti istruttori devono essere formalizzati nell'apposito verbale istruttorio predisposto dall'Autorità di Gestione.

Nel caso in cui durante l'istruttoria di ammissibilità si prefigurino situazioni di non ammissibilità oppure di ammissibilità parziale, la struttura regionale competente provvede alla comunicazione dei motivi ostativi ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/1990 e ss.mm.ii., concedendo al beneficiario di proporre eventuali controdeduzioni entro i termini di legge. Qualora entro il termine consentito, non pervengano controdeduzioni, o nel caso in cui le stesse non consentano di sanare le incongruenze, l'amministrazione darà seguito agli adempimenti del caso (ad es. non ammissibilità del progetto).

Le Aree Decentrate Agricoltura (ADA) competenti formalizzano le risultanze istruttorie, compilando gli elenchi delle domande istruite positivamente e di quelle non ammissibili, e redigono le graduatorie provinciali entro **120 giorni** dalla data di chiusura del bando; sulla base di dette graduatorie la Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca provvede, **entro i successivi 30 giorni**, a stilare e ad approvare la graduatoria unica regionale con atti dirigenziali pubblicati sui siti regionali istituzionali e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (BURL), comprendente sia le domande ammesse e finanziate che quelle ammesse e non finanziate per carenza di fondi, nonché l'elenco delle domande non ammesse.

Il Provvedimento di Concessione del sostegno è adottato dalle ADA competenti per territorio entro il termine massimo di **90 giorni** dalla formale approvazione della graduatoria unica regionale di ammissibilità e finanziamento delle domande di sostegno.

Il Provvedimento di Concessione verrà notificato al beneficiario o ad un suo delegato, tramite consegna a mano oppure a mezzo PEC. Il Provvedimento di Concessione, sottoscritto per accettazione dal legale rappresentante o da un suo delegato, deve essere restituito all'ADA competente in originale, entro **30 giorni** consecutivi dalla data di notifica.

**Per ciascuna domanda di pagamento (acconto e saldo)** è individuato, ai sensi della L. n. 241/90 e della L.R. n. 57/93 e loro ss.mm.ii., un responsabile del procedimento, il cui nominativo sarà comunicato al beneficiario con l'avvio del procedimento tramite posta certificata (PEC).

In caso di documentazione risultata incompleta la struttura regionale competente, ai sensi della L. 241/90, richiede all'interessato le integrazioni del caso. Le comunicazioni relative alle richieste di integrazione documentale, inviate tramite PEC, dovranno specificare il termine concesso per l'inoltro dei documenti richiesti.

I riscontri e gli accertamenti svolti in fase istruttoria per l'erogazione del contributo, già indicati all'articolo 18, devono essere conclusi entro **60 giorni** dall'avvio del procedimento.

Il funzionario incaricato redige apposito verbale di accertamento finale con le risultanze del controllo e l'indicazione del contributo concesso e di eventuali obblighi o prescrizioni a carico dello stesso beneficiario. Il verbale dovrà essere notificato, tramite consegna a mano o invio a mezzo PEC, al beneficiario entro i successivi quindici giorni; il beneficiario avrà facoltà di inserire eventuali sue osservazioni e dovrà restituirlo all'ADA competente tramite PEC, debitamente firmato entro i successivi quindici giorni. Ove il saldo tra il contributo riferito alle spese ammissibili e le erogazioni effettuate risulti negativo sono avviate le procedure per il recupero delle somme indebitamente percepite con relativi interessi maturati.

## **ARTICOLO 21** ***Disposizioni generali***

Per quanto non previsto nel presente bando pubblico si rinvia al documento nelle “*Linee di indirizzo per la gestione del PSR 2014-2020 e disposizioni attuative generali*” approvate con DGR n. 147/2016 e per quanto compatibili alle disposizioni contenute nella Direttiva regionale per lo svolgimento, la rendicontazione e il controllo delle attività cofinanziate con il Fondo Sociale Europeo e altri Fondi (Det. B06163/2012) per quanto attiene allo svolgimento delle attività dimostrative e alla rendicontazione; in caso di indicazioni contraddittorie tra le due diverse fonti normative soprarichiamate, prevale quanto sancito dalle “*Linee di indirizzo per la gestione del PSR 2014-2020 e disposizioni attuative generali*” approvate con DGR n. 147/2016 e da ulteriori atti attuativi dell'Autorità di Gestione. Si rinvia altresì alle norme vigenti a livello comunitario, nazionale e regionale.

## **ARTICOLO 22** ***Informativa trattamento dati personali e pubblicità***

I dati personali ed aziendali saranno oggetto di trattamento da parte della Regione Lazio o dei soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati, con le modalità sia manuale che informatizzata, esclusivamente al fine di consentire l'istruttoria delle diverse domande e per poter assolvere tutti gli obblighi giuridici previsti da leggi, regolamenti e dalle normative comunitarie nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate.

Il responsabile del trattamento è il Direttore della Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca in qualità di Autorità di Gestione presso cui possono essere esercitati i diritti di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 196/2003 e ss.mm.ii..

Al fine di esplicitare l'obbligo comunitario di pubblicare le informazioni relative ai beneficiari di fondi provenienti dal bilancio comunitario (Reg (CE) n. 1306/2013 art. 111 del Parlamento Europeo e del Consiglio) l'Autorità di Gestione del PSR 2014-2020 pubblica l'elenco dei beneficiari (con relativo titolo delle operazioni e importi della partecipazione pubblica assegnati a tali operazioni) del sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR – Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale.

## ARTICOLO 23

### *Disposizioni in materia di ricorsi*

Le strutture dell'Autorità di Gestione, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunicano tempestivamente agli istanti i motivi ostativi l'accoglimento della domanda.

Entro il termine di **dieci giorni** dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto a presentare per iscritto le loro controdeduzioni, eventualmente corredate da documenti. Tale comunicazione interrompe i termini per concludere il procedimento, che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle controdeduzioni.

Ove le disposizioni sulla partecipazione al procedimento non consentano di evitare il reclamo, è consentito, contro i provvedimenti non definitivi emanati dai dirigenti, la proposizione, in unico grado, al dirigente immediatamente sovraordinato, il ricorso gerarchico per motivi di legittimità o di merito. Il ricorso va proposto entro **trenta giorni** dalla notifica dell'atto o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza, nei casi in cui la notifica non sia obbligatoria. Il ricorso deve essere presentato al dirigente sovraordinato che deve deciderlo. Ai fini dell'istruttoria del ricorso, il dirigente acquisisce tutti gli atti relativi al provvedimento impugnato e dispone i necessari accertamenti con la possibilità di audizione dei soggetti interessati. In tale fase, il medesimo dirigente può disporre, anche su richiesta del ricorrente, la sospensione dell'atto impugnato, in via cautelare, qualora sussistano gravi motivi.

La decisione del ricorso è adottata con decreto del dirigente e deve essere assunta entro **novanta giorni** dalla proposizione. Trascorso inutilmente tale termine, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti e contro il provvedimento impugnato è esperibile il ricorso all'autorità giurisdizionale competente o quello straordinario al Presidente della Repubblica. In ogni caso, oltre alla garanzia di partecipazione al procedimento ed alla possibilità di reclami nel corso dell'iter istruttorio, contro gli atti amministrativi definitivi è ammesso ricorso per motivi di legittimità, alternativamente, al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) e al Presidente della Repubblica entro il termine, rispettivamente, di **sessanta giorni** e **centoventi giorni** dalla notifica dell'atto o dalla piena conoscenza, nel caso in cui non sia prevista una notifica.

Avverso agli atti adottati successivamente alla notifica e accettazione del provvedimento di concessione del sostegno è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale ordinario entro il termine di 10 anni.